

DM 09/05/1968

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Decreto Ministeriale 9 maggio 1968 (in Gazz. Uff., 6 luglio, n. 169). - Estensione agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari dei benefici economici concessi alle altre categorie di personale statale con l'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Preambolo

Il Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Visti gli articoli 18 e 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 148, 153, 155, 169, 170, secondo comma, 171 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dalla legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Articolo 1

A decorrere dal 1° marzo 1968 e fino alla data dalla quale avranno effetto per il personale statale le misure provvisorie degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249, gli importi degli stipendi iniziali e quelli comprensivi degli aumenti periodici stabiliti dagli articoli 148 e 155, 169 e 171 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, sono aumentati, nei limiti ed alle condizioni stabiliti per le altre categorie di personale in attività di servizio delle amministrazioni dello Stato, di una somma pari all'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nella misura corrispondente a ciascuna qualifica alla quale gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati.

Articolo 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.